



LEGGE DI BILANCIO 2020

Regime forfettario

È stata prevista l'introduzione di una serie di **modifiche al regime forfettario** che restringono la platea dei soggetti interessati all'adozione dello stesso dal 2020.

In sintesi è previsto:

- il mantenimento del **limite di ricavi/compensi** dell'anno precedente pari a **65.000 euro**;
- la reintroduzione del limite (ora pari a 20.000 euro) relativo alle **spese per lavoro** (fino al 2018 fissato a 5.000 euro).
- Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i **collaboratori familiari, per i soci di società di persone, di srl salvo alcune eccezioni**, nonché per i soggetti che operano **prevalentemente** nei confronti di committenti **ex datori di lavoro** nel biennio precedente;
- È nuovamente operante l'esclusione dal regime forfettario per i soggetti che **possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti 30.000 euro**. È confermato che la limitazione **non opera** per i soggetti che hanno **cessato il rapporto di lavoro**; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro **non può adottare il regime forfettario** qualora **operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro**;
- È incentivato l'utilizzo della **fattura elettronica** prevedendo la **riduzione di un anno** del termine di decadenza **dell'attività di accertamento** ex art. 43, DPR n. 600/73.

Cedolare secca contratti a canone concordato

È confermata la **riduzione dal 15% al 10%** dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a **canone concordato**, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti e **accettato** dalle **organizzazioni rappresentative** delle parti stesse.

Ripristino Ace

È ripristinata l'**agevolazione ACE** disciplinata dall'art. 1, DL n. 201/2011 e dall'art. 1, commi da 549 a 552, Finanziaria 2017 prevedendo un **aliquota del 1,3%**.

Compensazione crediti tributari

È previsto che, con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal 2019**, la **compensazione** nel mod. F24:

- del **credito IVA** annuale/trimestrale;
- del **credito IRPEF/ IRES/IRAP** e imposte sostitutive;

Per importi superiori a **5.000 euro annui**, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate dal **decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione annuale/istanza** con visto di conformità da cui emerge il credito.

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

È confermato, anche per il 2020, che i soggetti tenuti **all'invio dei dati al Sistema Tessera**



Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono **da inviare al STS**.

Periodicità esterometro

E' previsto che la trasmissione del c.d. esterometro va effettuata **trimestralmente** entro la fine del **mese successivo al trimestre di riferimento** (in precedenza entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura).

Imposta di bollo fatture elettroniche

È previsto che, in caso di **omesso, insufficiente/tardivo versamento** dell'**imposta di bollo** dovuta sulle **fatture elettroniche** inviate tramite il SdI, l'Agenzia delle Entrate **comunica telematicamente** al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi. Nel caso in cui, **entro 30 giorni** dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al versamento delle somme, **l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo** degli importi non versati. In sede di conversione è previsto che, in luogo **dell'attuale scadenza trimestrale**, il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con **cadenza semestrale** (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto **non superi la soglia annua di 1.000 euro**.

Limite utilizzo contante

È prevista la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

- **2.000 euro** a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- **1.000 euro** a decorrere dall'1.1.2022

È inoltre rimodulato il **minimo** edittale della **sanzione** prevista dall'art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i **trasferimenti di contante in misura superiore al limite** prevedendo che:

- per le violazioni commesse dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a **2.000 euro**;
- per quelle commesse a decorrere dall'1.1.2022 è pari a **1.000 euro**.

Credito d'imposta investimenti 4.0

La legge di bilancio ha previsto un nuovo credito d'imposta, che **sostituisce l'agevolazione maxi/iper ammortamento per investimenti 4.0** purché l'investimento venga sostenuto entro:

- **31.12.2020**;
- **30.06.2021** a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati **acconti** in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione;

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi**, nonché quelli in **beni immateriali strumentali nuovi** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017.

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni.

Il credito d'imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.



Investimenti materiali	Credito d'imposta
Fino a € 2,5 milioni	40%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	20%

Per i beni immateriali il credito d'imposta spetta nella misura del 15% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente **in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali** di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:

- dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;
- dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B

Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici

È previsto il riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 30% delle commissioni** addebitate per le transazioni effettuate tramite **carte di credito/debito/prepagate** a favore degli esercenti attività d'impresa/lavoratori autonomi a condizione che i ricavi/compensi relativi all'anno precedente non siano superiori a 400.000. Il credito d'imposta:

- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere **dall'1.7.2020**;
- è utilizzabile esclusivamente **in compensazione nel mod. F24** a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- va **indicato** nella **dichiarazione dei redditi** di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo;
- **non è tassato** ai fini IRPEF/IRES / IRAP.

Detrazione "riqualificazione energetica" e "recupero edilizio"

E' prevista la proroga al 31.12.2020 delle **agevolazioni** relative agli interventi di **riqualificazione energetica** e del recupero del **patrimonio edilizio nella misura di una** detrazione Irpef del **65%** e del **50%**. A partire dal 2020 non è più possibile richiedere il c.d. **"sconto in fattura"** in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista in caso di interventi finalizzati al conseguimento di **risparmio energetico**.

Detrazione "bonus mobili"

E' prevista la proroga al 31.12.2020 dell'agevolazione relativa alle spese sostenute nel 2020 **per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio** iniziati a decorrere dal 01.01.2019. L'agevolazione prevede una **detrazione Irpef del 50%** sulla spesa massima di euro **10.000**.

Bonus facciate

E' prevista l'introduzione della nuova detrazione, c.d. **"bonus facciate" pari al 90%** delle **spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi** sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti inclusi quelli di sola politura o tinteggiatura esterna finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli **edifici ubicati in zona A** (centri storici) o **B** (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68. Se gli interventi influiscono sulle **caratteristiche termiche** dell'edificio ovvero **interessano oltre il 10% dell'intonaco**



della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i **requisiti** previsti dai **DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008**. La detrazione spettante va ripartita in **10 quote annuali** di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

Proroga detrazione “bonus verde”

E' prevista la proroga per il 2020 del c.d. “**Bonus verde**” ossia della **detrazione Irpef del 36%** su una spesa massima di **euro 5.000** per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile per interventi di:

- **Sistemazione a verde di aree scoperte private** di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- Realizzazione di **coperture a verde e di giardini pensili**;
- Sono **escluse le semplici manutenzioni**.

Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito

E' prevista la rimodulazione delle **detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente**, assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze:

- intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

La detrazione spetta per l'intero importo per le seguenti spese:

- interessi passivi prestiti;
- interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto/costruzione dell'abitazione principale;
- spese sanitarie.

Fringe benefit veicoli aziendali assegnati in uso promiscuo ai dipendenti

E' stata ridefinita la **disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti**. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

- con contratti stipulati fino al **30.6.2020** è confermata la tassazione nella misura del **30% dell'ammontare** corrispondente alla percorrenza convenzionale di **15.000 km** calcolato sulla base del costo chilometrico ACI;
- con contratti stipulati dall'**1.7.2020** la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di **15.000 km** risulta **variabile** in relazione alla classe di **inquinamento del veicolo** (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

Emissione di CO2 del veicolo	% applicabile
Fino a 60 g/lm	25%
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km	30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km	40% (50% per 2021)
) Superiore a 190	50% (60 per 2022)



Incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato

La legge di bilancio ha previsto per il 2020:

- un esonero contributivo triennale nella misura del **50% dei contributi previdenziali e nel limite di 3.000 euro annui**, per i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, soggetti con **età inferiore a 35 anni** (34 anni e 364 giorni) che non abbiano **mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato** nelle loro precedenti esperienze lavorative;
- un esonero contributivo triennale, nella misura del **100% dei contributi previdenziali e nel limite di 3.000 euro annui**, per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti con **età inferiore a 35 anni**, che abbiano conseguito un **titolo di studio, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a seguito di**
 - un periodo di attività di **alternanza scuola-lavoro**, svolto presso il medesimo datore di lavoro;
 - un periodo **di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore, svolto presso il medesimo datore di lavoro
 - un periodo **di apprendistato in alta formazione**, svolto presso il medesimo datore di lavoro.

Incentivi apprendistato

E' stata prevista una modifica della **disciplina contributiva dell'apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore subisce un'ulteriore modifica Nel particolare, i contratti di apprendistato duale stipulati:

- nel corso dell'**anno 2020**;
- da parte di aziende che impiegano **fino a 9 addetti**;
- godranno di uno **sgravio contributivo del 100%** con riferimento alla contribuzione dovuta (1,5%, 3% e 10% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di apprendistato);
- per i periodi contributivi maturati **nei primi tre anni di contratto**.

Resta ferma l'aliquota **del 10%** per i periodi contributivi maturati negli **anni** di contratto **successivi al terzo**.

Bonus occupazionale per le giovani eccellenze

La Legge di Bilancio 2020 prevede che i datori di lavoro che dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, assumono con contratto a **tempo indeterminato (anche part-time)**:

- cittadini in possesso della **laurea magistrale**, ottenuta nel periodo **1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode** (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute,
- cittadini in possesso di un **dottorato di ricerca**, ottenuto nel periodo **1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età**, in università statali o non statali legalmente riconosciute, potevano godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL),



- per un periodo massimo di **12 mesi** decorrenti dalla data di assunzione,
- beneficiano di uno **sgravio contributivo nel limite massimo di 8.000 euro** per ogni assunzione effettuata, proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.

Liquidazione anticipata naspi

E' stata prevista la possibilità per i **lavoratori beneficiari della Naspi** di richiedere all'Inps la liquidazione anticipata in un'**unica soluzione**:

- a titolo di **incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa** individuale,
- per la **sottoscrizione** di una quota di capitale sociale di una **cooperativa** nella quale il **rappporto mutualistico** ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Credito d'imposta per le spese di formazione

Per le **spese di formazione sostenute** nel periodo d'imposta **2020**, il suddetto credito è riconosciuto nella seguenti misure:

- **50%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **300.000 euro** alle piccole imprese;
- **40%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **250.000 euro** alle medie imprese;
- **30%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **250.000 euro** alle grandi imprese.

Bonus bebè

La legge di bilancio 2020 prevede per i **figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** il seguente contributo:

- **1.920 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore **dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui**;
- **1.440 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore **dell'ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro**;
- **960 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore **dell'ISEE superiore a 40.000 euro**.

Tale importo, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2020:

- è **erogato** direttamente dall'**INPS** in **quote mensili**, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell'interessato);
- **non concorre** alla formazione del **reddito complessivo** (art. 8 TUIR);
- è corrisposto esclusivamente **fino al compimento del primo anno** di età ovvero **del primo anno di ingresso nel nucleo familiare** a seguito dell'adozione.

Buono asilo nido

La legge di bilancio prevede per i **bambini nati** a decorrere **dal 1° gennaio 2016** un buono da



STUDIO BETTERA

Prof. Pierluigi Bettera
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti



utilizzare per:

- il pagamento di:rette per la frequenza di **asili nido pubblici e privati;**
- introduzione di forme **di supporto presso la propria abitazione** in favore dei bambini al di sotto dei **tre anni**, affetti da gravi **patologie croniche.**

Il valore del buono ammonta a:

- **3.000 euro** per i nuclei familiari con un valore **ISEE non superiore a 25.000 euro;**
- **2.500 euro** per i nuclei familiari con un valore **ISEE compreso tra 25.000 euro e 40.000 euro.**